

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 3-2413

L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte. Revoca DGR n. 66-12901 del 21.12.09.

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che con Deliberazione della Giunta regionale n. 66-12901 del 21/12/2009 era stata definita la partecipazione alla spesa per le coppie che conferivano incarico all'ARAI – Regione Piemonte per quanto riguarda i servizi resi in Italia ed erano stati previsti i costi complessivi a carico delle coppie per i servizi resi nei Paesi stranieri ove opera la suddetta Agenzia;

considerato che con la sopracitata deliberazione erano inoltre stati stabiliti i costi complessivi per gli adempimenti post-adottivi;

preso atto che l'ARAI – Regione Piemonte ha consolidato le pratiche di adozione in Corea del Sud, Slovacchia, Brasile, Lettonia e Burkina Faso ed ha, pertanto, a disposizione dati di esperienza relativi sia ai costi sostenuti dalle coppie che hanno concluso l'iter adottivo, sia al costo che l'Agenzia deve affrontare per mantenere il personale e le strutture necessarie nel singolo Paese per operare nell'ambito delle adozioni internazionali ed offrire i servizi previsti nella citata deliberazione di definizione della partecipazione alla spesa;

considerato che il panorama dell'adozione internazionale è una realtà in continuo cambiamento e che i costi complessivi per i servizi resi all'estero possono variare sensibilmente in seguito a scelte interne dei Paesi stranieri;

richiamato che i costi che l'Agenzia deve affrontare per operare all'estero nell'ambito delle adozioni internazionali variano sensibilmente a seconda del Paese straniero, dipendendo non solo dalla situazione economica, ma anche dalle spese necessarie che l'ente deve sostenere per espletare le pratiche autorizzative previste, per mantenere la struttura necessaria ad operare, per pagare i referenti in loco ed altro personale indispensabile;

ricordato in particolare che il costo del referente dell'ARAI – Regione Piemonte nei Paesi stranieri dipende dalla procedura prevista in ogni singolo Paese, in quanto a seconda dei numeri di giorni di permanenza della coppia all'estero, il referente è più o meno impegnato;

preso atto inoltre che, alla luce dell'applicazione della sopracitata deliberazione, realizzata tramite apposito provvedimento amministrativo adottato dal Direttore dell'ARAI – Regione Piemonte, e sulla base dei cambiamenti intervenuti nel *modus operandi* di taluni Paesi stranieri risulta ad oggi necessario un adeguamento dei costi complessivi previsti per i soli servizi resi all'estero e gli adempimenti post-adottivi, in quanto l'attività svolta dall'ARAI – Regione Piemonte ha permesso di constatare che il contributo ora richiesto alle coppie non è adeguato a contribuire al funzionamento del servizio;

richiamato che il calcolo per l'adeguamento è stato attuato sulla base di schede Paese costruite secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003, agli atti degli uffici competenti;

considerato che i costi relativi ai servizi resi all'estero potranno comunque essere oggetto di successive rideterminazione alla luce di intervenute nuove condizioni organizzative e/o gestionali nell'ambito dei singoli Paesi e che eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 20% potranno essere approvati direttamente dall'ARAI – Regione Piemonte con proprio atto amministrativo;

richiamato il principio, come da nota informativa dell'ARAI – Regione Piemonte prot. n. 1336/2011 del 5/05/2011, in base al quale i servizi resi all'estero dall'ARAI – Regione Piemonte per le attività relative alle pratiche adottive trovano totale copertura mediante il pagamento dei costi da parte delle coppie, negli importi indicati per ogni singolo Paese nell'Allegato 1 al presente atto;

vista inoltre la richiesta pervenuta all'ARAI - Regione Piemonte da parte dell'Autorità coreana competente per le adozioni internazionali e relativa all'aumento dei costi della procedura adottiva, che comporta un necessario ricalcolo della spesa per i servizi resi all'estero a carico delle coppie che hanno indicato la Corea del Sud quale Paese ove depositare la domanda di adozione;

considerato che la Regione Piemonte intende continuare a sostenere, in ottemperanza all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2001, le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte nel percorso adottivo, contenendo i costi in Italia e rendendo l'adozione internazionale accessibile a tutti i cittadini, con la garanzia di un adeguato livello di qualità dei servizi e di trasparenza;

ritenuto alla luce delle considerazioni innanzi evidenziate di proporre un nuovo Allegato 1 che, in sostituzione di quanto già previsto nella D.G.R. n. 66-12901 del 21/12/2009, vada a definire le modalità di partecipazione alla spesa da parte delle coppie conferenti l'incarico all'ARAI – Regione Piemonte, sia per quanto concerne i servizi resi in Italia (sostanziale conferma di quanto già in atto, utilizzando i dati e le modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - necessario all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate), sia per quanto riguarda i servizi resi all'estero (nuovi importi come da succitato Allegato 1);

visto inoltre l'art. 4, comma 7, della sopracitata legge regionale, istitutiva dell'ARAI – Regione Piemonte, che stabilisce che l'Agenzia può stipulare Convenzioni con altre Amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'Ente Autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta della Regione Piemonte;

preso atto che, come previsto dalle Convenzioni siglate con la Regione Liguria e la Regione Valle d'Aosta, con note prot. n. 1824/2011 del 27/06/2011 e prot. n. 1823/2011 del 27/06/2011 è stato data preventiva comunicazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione alle suddette Regioni;

ritenuto quindi di voler precisare che le coppie residenti nelle singole Regioni che si convenzioneranno con l'ARAI – Regione Piemonte potranno beneficiare delle agevolazioni attualmente previste per le coppie piemontesi, liguri e valdostane, tenendo conto delle integrazioni e modifiche apportate dal presente atto;

visto il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari espresso in data 7/07/2011;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale

vista la L. 31/12/1998, n. 476;

vista la l.r. 16/11/2001 n. 30;

vista la l.r. 28/7/2008 n. 23;

richiamata la D.G.R. n. 55-5892 del 14/05/2007;

richiamata la DGR n. 66-12901 del 21/12/2009;

delibera

- di approvare la definizione delle quote di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia a carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari del 7/07/2011 ed avendo dato opportuna comunicazione alla Regione Liguria e alla Regione Valle d'Aosta, come previsto dalle Convenzioni siglate
- di definire, per le considerazioni indicate in premessa, gli importi dei costi complessivi per i servizi resi all'estero e per le relazioni di follow up per le coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte, a far data dalla pubblicazione sul BURP del presente atto deliberativo, con i singoli importi indicati nell'Allegato 1;
- di dare atto che i costi relativi ai servizi resi all'estero potranno essere oggetto di rideterminazione alla luce di intervenute nuove condizioni organizzative e/o gestionali nell'ambito dei singoli Paesi, fermo restando che eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 20 % potranno essere approvati direttamente dall'ARAI – Regione Piemonte con atto amministrativo;
- di definire la spesa per le coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine di uno o entrambi i coniugi, in cui non operano Enti italiani, autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali ad usufruire dei servizi dell'ARAI – Regione Piemonte, come indicato nell'Allegato 1;
- di dare mandato all'ARAI – Regione Piemonte di adottare con proprio provvedimento gli adempimenti amministrativi relativi alle modalità di attuazione del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione con il relativo Allegato 1, sostituisce integralmente la DGR n. 66-12901 del 21/12/2009;
- di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso alla competente Commissione Consiliare a cura della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia , ai sensi dell'art. 5 della L.R n. 30/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DEFINIZIONE DEI COSTI A CARICO DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE CONFERISCONO INCARICO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI.

PREMESSA

La legge n. 184/1983 ("Diritto del minore ad una famiglia"), regolando le adozioni internazionali, in base alle norme introdotte dalla legge n. 476/1998 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 29/05/1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale) stabilisce l'obbligo, per le coppie che hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale per i minorenni e che intendono avviare la procedura adottiva di un minore straniero all'estero, di conferire l'incarico ad un *ente autorizzato*, ossia uno degli organismi aventi i requisiti previsti dall'art. 39 ter della medesima legge ed indicati nell'apposito albo (art. 29 bis).

L'ente autorizzato, che deve partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, ha il compito di informare, formare, affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso adottivo e curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessaria per realizzare l'adozione internazionale, assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.

Poiché l'art. 39 *bis* comma 2 della legge n. 184/1983 prevede che le regioni e le province autonome possano istituire un servizio per le adozioni internazionali che svolga le medesime funzioni degli enti autorizzati, la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 30/2001, in attuazione di tale previsione, ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, al fine di garantire la presenza di un soggetto pubblico accanto a quelli privati già esistenti sul territorio, per la migliore realizzazione dei diritti dei bambini e dei principi della Convenzione de L'Aja del 29/05/1993.

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, ente ausiliario della regione dotato di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, iscritta all'albo degli enti autorizzati dal 17/02/2003, ha il compito istituzionale di realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia, d'intesa con l'ufficio competente presso la Giunta regionale, svolgere pratiche di adozione internazionale ed attività finalizzate alla migliore diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori in stato di bisogno, in attuazione del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, nonché fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia.

Nel rispetto della normativa sulle adozioni e per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Agenzia, la legge regionale n. 30/2001, all'art. 5 (Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all'adozione) prevede che le coppie piemontesi aspiranti all'adozione debbano essere facilitate, anche attraverso la predisposizione di strumenti e risorse, affinché sia garantita la possibilità di rivolgersi al servizio pubblico, senza che la personale condizione economica,

pur non avendo ostacolato la pronuncia del decreto di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, risulti costituire un impedimento alla realizzazione del progetto adottivo.

In attuazione dell'art. 4, comma 7, della Legge regionale n. 30/2001 istitutiva della Agenzia, la Regione Piemonte ha siglato delle Convenzioni operative in materia di adozioni internazionali con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. Alla luce di dette Convenzioni le coppie liguri e valdostane sono equiparate alle coppie piemontesi per quanto riguarda i servizi resi dall'Agenzia e la relativa quota di partecipazione alla spesa.

I costi delle adozioni internazionali secondo la normativa internazionale e nazionale

La Convenzione dell'Aja del 29/05/1993, ispirata dalla necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si svolgano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, evitando la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, ha stabilito che gli organismi abilitati ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali debbano perseguire solo scopi non lucrativi (art. 11, in tal senso art. 39 *ter* lett. *d* della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/98); l'art. 32 di tale Convenzione, inoltre, prevede espressamente che non debba essere consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale, potendo essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione; i dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

La Commissione per le adozioni internazionali, sottolineando l'esigenza che gli enti autorizzati all'adozione internazionale contengano i costi delle procedure adottive, ha previsto a loro carico un dovere di certificazione dei costi delle pratiche adottive e dei criteri per la determinazione delle spese, in modo da evitare arricchimenti indebiti in un settore in cui il fine di lucro si scontra con i principi di tutela dell'infanzia in difficoltà ed al fine di omogeneizzare, con l'andare del tempo, i costi delle procedure adottive.

Nel corso degli anni, la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati, ha proceduto ad un approfondito studio dei costi finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi dall'ente autorizzato alle coppie, in Italia e all'estero.

I costi delle adozioni internazionali per l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Ad oggi, l'Agenzia ha avviato le pratiche di adozione in diversi Paesi stranieri ed ha, pertanto, la possibilità di disporre di dati di esperienza relativi sia ai costi sostenuti dalle coppie che hanno concluso l'iter adottivo, sia al costo che l'ARAI – Regione Piemonte deve affrontare per mantenere il personale e le strutture necessarie nel singolo Paese per poter operare nell'ambito delle adozioni internazionali ed offrire i servizi previsti.

Alla luce di quanto sopra, occorre tenere in considerazione, infatti, che i costi che l'Agenzia deve affrontare per poter operare in ciascun Paese nell'ambito delle adozioni internazionali variano sensibilmente a seconda del Paese stesso, dipendendo, non solo dalla situazione economica, ma anche dalle spese necessarie che l'ente deve sostenere per espletare le

pratiche autorizzative previste (ottenere il cosiddetto accreditamento e provvedere a rinnovarlo), per mantenere la struttura necessaria per poter operare, per pagare i referenti in loco ed altro personale indispensabile; si nota, in particolare, che il costo del referente dipende anche dalla procedura prevista in ogni Paese, in quanto a seconda dei numeri di giorni di permanenza all'estero della coppia, il referente è più o meno impegnato.

L'attività svolta ha permesso di constatare che il contributo sin d'ora richiesto alle coppie non è adeguato a contribuire al funzionamento del Servizio e risulta inoltre opportuno, anche al fine di uniformarsi alle indicazioni della Commissione per le adozioni internazionali ed assicurare che la partecipazione della coppia alla spesa sia proporzionata anche al costo effettivo sostenuto dall'Agenzia all'estero, individuare tre differenti quote: una per i servizi resi in Italia, di partecipazione alla spesa di quanto messo a disposizione dalla Regione Piemonte, una quota per i servizi resi nel Paese ove è avviata la pratica adottiva e una terza quota per le relazioni postadoptive, considerati i differenti costi dei servizi a seconda del Paese nel quale sono prestati.

Al fine di contenere i costi e rendere l'adozione internazionale accessibile a tutti i ceti sociali, garantendo un adeguato livello di qualità di servizio e di trasparenza, la Giunta regionale, su proposta dell'ARAI - Regione Piemonte, sentito il parere positivo espresso dalla Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, riunitasi in data 07/07/2011, visto il parere positivo della Regione Liguria e della Regione Valle d'Aosta, ritiene di confermare la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa già previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 66-12901 del 21/12/2009 a carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte, attraverso l'individuazione delle fasce ISEE (Situazione economica equivalente), come di seguito indicato.

Alla luce dell'applicazione della sopracitata Deliberazione e sulla base dei cambiamenti intervenuti nel *modus operandi* di taluni Paesi stranieri, risulta invece ad oggi necessario un adeguamento dei costi complessivi previsti per i servizi resi all'estero e per gli adempimenti post-adoptivi, in quanto l'attività svolta dall'ARAI - Regione Piemonte ha permesso di constatare che il contributo ora richiesto alle coppie non è adeguato a contribuire al funzionamento del servizio.

1) DEFINIZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLE COPPIE CHE CONFERISCONO INCARICO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Sulla base dell'attività espletata nei Paesi in cui opera, degli elementi conoscitivi acquisiti, delle indicazioni della Commissione per le adozioni internazionali, l'Agenzia ha ritenuto di distinguere tre diverse quote per le coppie che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte, ed in particolare individuare:

- A) quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia, sulla base della propria situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
- B) costi per i servizi resi all'estero, differenti a seconda del singolo Paese;
- C) quote per le relazioni postadoptive, differente a seconda del singolo Paese.

Le quote a carico delle coppie vengono calcolate sulla base dei costi sostenuti dall'Agenzia per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero, calcolati secondo i parametri previsti dalla Commissione per le adozioni internazionali ed in base ad un numero previsionale di adozioni che potrebbero essere concluse in un anno, nei diversi Paesi nei quali l'Agenzia è operativa.

A) Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia.

Fasce ISEE

In ottemperanza all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2001, la Regione Piemonte mette a disposizione dei fondi per agevolare le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte nel percorso adottivo, mettendo a loro disposizione un servizio pubblico con personale altamente qualificato (quali avvocati, psicologi, assistenti sociali), sia per garantirne trasparenza nell'operatività, sia per agevolarle dal punto di vista economico.

Per determinare le quote che dovranno versare le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed utilizzo dei servizi predisposti dall'Agenzia e messi a disposizione delle coppie stesse, si individuano, utilizzando i dati e le modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), necessario all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221, dal D. Lgs. 3/5/200 n. 130 e dal D.P.C.M. 4/4/ 2001 n. 242, le seguenti tre fasce di reddito familiare annuale, cui corrispondono, come indicato, quote diversificate da versare all'ARAI – Regione Piemonte:

- **Fascia 1** (valore ISEE inferiore a € 24.000,00): **€ 400,00.**
- **Fascia 2** (valore ISEE da € 24.000,01 a € 36.000,00): **€ 800,00.**
- **Fascia 3** (valore ISEE oltre € 36.000,01): **€ 1.200,00.**

Per i soggetti che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica verrà richiesto il contributo relativo alla citata fascia ISEE più elevata (FASCIA 3).

Per l'individuazione e la definizione delle modalità di versamento, nonché del calcolo della situazione economica dei richiedenti, si rimanda a successivo atto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

Definizione dei servizi resi in Italia:

L'Agenzia offre a tutte le coppie della Regione Piemonte, della Regione Liguria e della Valle d'Aosta, i seguenti percorsi informativi-formativi (punto 1, 2, 3) a titolo gratuito al fine di agevolare le coppie nella scelta dell'Ente autorizzato che li accompagnerà per tutto il percorso adottivo.

1. Incontro informativo;
2. incontro di approfondimento all'adozione internazionale, propedeutico al conferimento di incarico;
3. incontro individuale.

I servizi resi in Italia dall'Agenzia per i quali è, invece, prevista una quota di partecipazione alla spesa sono:

1. il conferimento di incarico e il sostegno post-conferimento finalizzato alla scelta del Paese;
2. l'assistenza alle coppie nella formazione del fascicolo da inviare nel Paese scelto;
3. la predisposizione della documentazione psico-sociale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio;
4. l'invio del fascicolo della coppia al Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale;
5. la formazione sul Paese scelto;
6. l'acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'autorità estera per gli adottandi (cosiddetta "proposta di abbinamento");
7. l'incontro con la coppia e la presentazione della proposta con il supporto e la presenza di operatori specializzati;
8. l'invio nel Paese indicato della decisione della coppia sulla proposta di abbinamento;
9. gli incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'estero;
10. l'assistenza telefonica alla coppia durante la permanenza all'estero da parte di uno psicologo dell'Agenzia;
11. la segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali per la predisposizione di un progetto di sostegno e al Tribunale per i minorenni;
12. la certificazione del periodo di permanenza all'estero della coppia (finalizzato all'ottenimento del congedo di maternità/paternità) e delle spese sostenute durante l'intero iter adottivo;
13. gli incontri per il sostegno post adozione.

B) Costi per i servizi resi all'estero.

I costi per i servizi resi nel Paese straniero individuato per la realizzazione della procedura adottiva rimangono completamente a carico della coppia.

Definizione dei servizi resi all'estero.

L'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, per la singola pratica adottiva avviata e per le coppie aspiranti all'adozione, svolge all'estero, anche tramite i collaboratori individuati in loco, i seguenti servizi:

1. Verifica, traduzione e invio del fascicolo dei coniugi nel Paese ove viene avviata la pratica di adozione internazionale;
2. Contatti con l'Autorità centrale e con il referente e/o assistente organizzativo dell'Agenzia nel Paese per il costante aggiornamento sulla procedura;
3. Acquisizione dal Paese dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'Autorità estera per gli adottandi (c.d. "proposta di abbinamento"), traduzione e trasmissione della documentazione al personale che effettuerà la proposta;
4. Sottoscrizione, traduzione e trasmissione nel Paese d'origine del consenso/diniego della coppia alla proposta di abbinamento;
5. Assistenza in loco attraverso il referente e/o assistente organizzativo dell'Agenzia;
6. Effettuazione, ove consentito e possibile, di visite al minore nella struttura di accoglienza e/o famiglia affidataria, secondo le indicazioni dell'autorità competente, e predisposizione degli aggiornamenti sulla sua situazione;
7. Assistenza logistica agli aspiranti genitori adottivi durante la loro permanenza nel Paese;
8. Assistenza legale degli aspiranti genitori adottivi, ove richiesta dal Paese;
9. Svolgimento della pratica avanti alla Commissione per le adozioni internazionali necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana nel Paese;

Definizione dei costi per i servizi resi all'estero a seconda del Paese scelto.

Alla luce di quanto esposto, le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte dovranno corrispondere le seguenti quote a seconda del Paese scelto, elaborate secondo i criteri e la modulistica stabilita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2003 ed agli atti degli uffici competenti. In particolare:

Brasile: € 5.160,00

Burkina Faso: € 5.689,00

Corea del Sud: € 14.260,00

Federazione Russa: € 14.500,00

Lettonia: € 3.550,00

Slovacchia : € 5.950,00

Al momento sono in corso le procedure per l'accreditamento per i Paesi sotto elencati.

L'amministrazione regionale stabilisce sin d'ora che, in caso di accreditamento ad operare nei Paesi suddetti, l'ARAI – Regione Piemonte è autorizzata, con proprio atto amministrativo, a richiedere alle coppie che sceglieranno di avviare una pratica adottiva in uno dei suddetti Paesi, le quote indicate di seguito per i servizi resi all'estero.

Qualora, a seguito di accreditamento, l'operatività dell'ente consentirà di definire con precisione i costi effettivi per i servizi resi nei suddetti Paesi, eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 20% potranno essere approvati direttamente dall'ARAI – Regione Piemonte con proprio atto amministrativo.

Cina: € 9.500,00

Colombia: € 4.037,00

Etiopia: € 7.015,00

Qualora, nel caso di adozione di fratelli, sia previsto un costo aggiuntivo per i servizi resi all'estero, preventivamente presentato alla coppia, giustificato e documentato, l'ARAI – Regione Piemonte è autorizzata a richiederne il corrispettivo.

Si precisa che non sono incluse nelle quote Paese versate all'ARAI – Regione Piemonte le spese di seguito elencate, che pertanto devono essere corrisposte direttamente dalle coppie ai singoli beneficiari:

- > visti di viaggio in Italia ed all'estero;
- > spese di viaggio, vitto, alloggio e spostamenti interni;
- > spese per l'assistenza legale, ove prevista;
- > servizi quali esami diagnostici e visite mediche del minore, se necessari;
- > eventuali tasse governative e/o legalizzazioni consolari, se necessari.

Disposizioni per le coppie già in carico all'ARAI-Regione Piemonte.

Per le coppie che hanno già sottoscritto il conferimento d'incarico all'ARAI – Regione Piemonte prima dell'adozione della presente delibera, l'Agenzia è autorizzata a fissare con proprio atto amministrativo le eventuali quote integrative relativamente agli adempimenti ancora da adottarsi.

C) Quote per le relazioni postadoptive.

I costi per la preparazione, traduzione e trasmissione delle relazioni di follow up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva ed ogni altra documentazione richiesta dalle competenti autorità del Paese di origine del minore adottato, a seguito dell'adozione e del rientro in Italia con la famiglia adottiva, rimangono a carico della coppia.

Secondo le indicazioni dei singoli Paesi, l'Agenzia è tenuta a trasmettere:

- per il Brasile: una relazione ogni sei mesi per due anni dalla data della sentenza straniera di adozione (per un totale di 4 relazioni), per un costo di € 100,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per il Burkina Faso: tre relazioni il primo anno e, successivamente, una all'anno fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato (per un totale di 7 relazioni nei primi cinque anni successivi all'adozione), per un costo di € 150,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per la Federazione Russa: una relazione ogni sei mesi per il primo anno dall'ingresso del minore in Italia e una all'anno per i successivi due anni (per un totale di 4 relazioni), per un costo di € 350,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per la Lettonia: due relazioni all'anno per i due anni successivi all'adozione (per un totale di 4 relazioni), per un costo di € 150,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per la Slovacchia: una relazione entro il primo mese dall'arrivo del minore in Italia, una relazione ogni tre mesi fino alla sentenza di adozione pronunciata in Italia, la relazione a cura dei servizi territoriali sull'andamento dell'anno di affidamento pre-adoztivo unitamente alla sentenza di adozione e quindi una relazione all'anno per i successivi quattro anni (per un totale di 9 relazioni), per un costo di € 100,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere. Nel caso di relazioni aggiuntive previste da successivi accordi con l'Autorità Centrale Slovacca, dovrà essere corrisposto un costo di € 100,00 per ogni singola relazione;
- per la Corea del Sud: due relazioni all'anno per i due anni successivi all'adozione (per un totale di 4 relazioni), per un costo di € 150,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;

Con riferimento ai Paesi in cui sono attualmente in corso le procedure per l'accreditamento dell'Agenzia, si indicano di seguito e in via presuntiva le relazioni da realizzare e i costi ad esse collegate, che potrebbero subire modifiche a seguito dell'effettiva operatività nel Paese:

- per la Cina: una relazione ogni sei mesi per il primo anno successivo all'adozione (per un totale di 2 relazioni), per un costo di € 150,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per l'Etiopia: tre relazioni il primo anno e, successivamente, una all'anno fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato (per un totale di 7 relazioni nei primi cinque anni successivi all'adozione), per un costo di € 125,00 per ogni singola relazione, comprensivi dell'invio tramite corriere;
- per la Colombia: quattro relazioni nei due anni successivi all'adozione (per un totale di 4 relazioni), per un costo di € 80,00 comprensivi dell'invio tramite corriere.

La trasmissione della documentazione postadoztiva sarà effettuata dall'Ente autorizzato, dal momento che il mancato e/o ritardato invio può compromettere fortemente i rapporti nell'ambito delle adozioni internazionali tra i Paesi d'origine e l'ARAI – Regione

Piemonte, nonché gli altri enti autorizzati italiani, essendo una violazione di obblighi che gli enti italiani assumono per adempiere alle normative dei Paesi di origine.

Si rinvia ad atto amministrativo dell'ARAI – Regione Piemonte la definizione delle modalità di gestione dei follow up ivi comprese le modalità di pagamento da parte delle coppie e delle prestazioni rese dai singoli traduttori, fermo restando che viene stabilito che il solo interlocutore della coppia sarà l'Agenzia, alla quale si dovrà versare la spesa comprensiva dei suindicati oneri.

2) MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COSTI PER I SERVIZI RESI ALL'ESTERO

L'ARAI – Regione Piemonte provvederà a determinare con proprio atto amministrativo le modalità di pagamento da parte delle coppie delle quote indicate nel punto 1), lett.B), a copertura dei servizi resi dall'Agenzia nel Paese indicato dalla coppia per la pratica adottiva.

Le quote versate dalle coppie all'ARAI – Regione Piemonte saranno imputate sul competente capitolo di bilancio, secondo le modalità operative contabili indicate con successivo atto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come indicato nel deliberato.

La Commissione per le adozioni internazionali con propria delibera n. 13/2008/SG del 28/10/2008 all'art 18 comma 1 e 2 ha precisato che “i rapporti economici tra Ente e coppie che conferiscono il mandato devono essere regolati a mezzo di bonifico su apposito conto corrente bancario o postale. L'intero importo della procedura adottiva suddiviso in tranches, deve essere versato direttamente in Italia, all'Ente, sia per i servizi resi in Italia che per quelli resi all'estero.” Comma 2: “La Commissione promuove la concertazione con le istituzioni pubbliche competenti e gli Enti autorizzati, al fine di individuare le procedure utilizzabili per il trasferimento di denaro nei Paesi ove esistono difficoltà al ricorso esclusivo al sistema bancario o postale”.

3) CONVENZIONI CON LA REGIONE LIGURIA E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

In attuazione dell'art. 4, comma 7, della Legge regionale n. 30/2001 istitutiva della Agenzia, la Regione Piemonte ha siglato delle Convenzioni operative in materia di adozioni internazionali con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta. Alla luce di dette Convenzioni le coppie liguri e valdostane sono equiparate alle coppie piemontesi per quanto riguarda i servizi resi dall'Agenzia e la relativa quota di partecipazione alla spesa.

Nel caso di Convenzioni con altre Regioni italiane successive al presente atto, le agevolazioni previste per le coppie piemontesi, liguri e valdostane relative alla partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia dall'ARAI – Regione Piemonte, nonché la definizione dei costi per i servizi resi all'estero e per le relazioni di follow up, saranno estese anche alle coppie residenti nelle Regioni che si sovvenzioneranno.

4) ADOZIONI EX ART. 44 DELLA L. 184 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Nei casi in cui l'Agenzia riceva il conferimento di incarico per seguire, nei Paesi in cui opera, pratiche di adozioni internazionali in casi particolari, ex art. 44 legge n. 184/1983, la coppia, a seconda della fascia ISEE di appartenenza, sarà tenuta al pagamento di una quota di partecipazione alla spesa pari a quella prevista per i servizi resi in Italia, come da punto 1), lett. A), della presente deliberazione.

5) ADOZIONI AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE IN PAESI DOVE NON OPERANO ENTI ITALIANI.

Le coppie che si avvalgono dei servizi resi dall'ARAI – Regione Piemonte, quale unico Ente pubblico operativo sul territorio italiano, incaricata dalla Commissione per le adozioni internazionali a prendere in carico le coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine di uno o di entrambi i coniugi ed in cui non operano Enti italiani, dovranno sostenere personalmente i costi per le traduzioni, legalizzazioni, visti consolari, spese di corriere e di perfezionamento della parte di documentazione di loro pertinenza, spese di viaggio e soggiorno e di eventuali tasse governative e consulenze legali richieste nel paese di origine del bambino.

Qualora l'ARAI – Regione Piemonte venga incaricata di seguire la coppia solo per la raccolta e disamina dei documenti necessari all'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia, l'Agenzia non richiederà costi per il servizio reso alla coppia.

Tenuto conto, invece, della complessità della procedura, nel caso in cui la pratica sia da istruire *ex novo*, per i servizi di:

- studio della normativa del Paese di origine del minore;
- istruzione della pratica con l'individuazione della documentazione da allegare alla domanda di adozione;
- rapporti con le Ambasciate, gli uffici consolari e le Autorità Centrali;
- consulenza alla coppia;
- conferimento d'incarico;
- assistenza giuridico-legale alla pratica adottiva;
- assistenza psico-sociale in Italia e all'estero;

il costo per i servizi sopra elencati sarà di € 3.000,00 per le coppie residenti sul territorio italiano, fatta eccezione per le coppie residenti sul territorio della Regione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ed eventuali altre Regioni convenzionate con l'Agenzia, le quali dovranno corrispondere all'ARAI – Regione Piemonte la quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia.

6) ADOZIONI AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE IN PAESI DOVE NON OPERANO ALTRI ENTI ITALIANI (Corea del Sud, Repubblica Slovacca ed eventuali altri Paesi)

Qualora l'ARAI – Regione Piemonte risulti essere il solo ente italiano autorizzato, ex art. 39 *ter* della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/98, ad operare in un determinato Paese, nel caso in cui la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi l'Agenzia a prendere in carico una coppia non residente sul territorio della Regione Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria (ed eventuali altre Regioni convenzionate), la coppia dovrà corrispondere all'Ente i costi totali a carico dell'Agenzia, sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli resi all'estero, sia per gli adempimenti post-adoptivi.

In particolare, per i servizi resi in Italia, la coppia è tenuta a versare all'ARAI – Regione Piemonte un ammontare complessivo pari a € 4.000,00.

Per i servizi resi all'estero e per gli adempimenti postadoptivi, la coppia è tenuta al pagamento dei costi individuati nel sopracitato punto 1), lett. B) e C), in base al Paese individuato per lo svolgimento della pratica adottiva.